Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° febbraio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70.

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936-XV, n. 2334.
Assegnazione di ufficiali ai Tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente la istituzione del corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tanto che non siano attuate le disposizioni del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, relativo alla formazione del ruolo ordinario degli ufficiali in congedo della giustizia militare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, le funzioni di Regio vice o sostituto avvocato militare, di giudice relatore o di giudice istruttore presso i Tribunali militari possono essere conferite, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, ad ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, richiamati alle armi, i quali siano:

a) magistrati in servizio o a riposo della magistratura militare e magistrati a riposo della magistratura ordinaria;

b) funzionari del gruppo *A* della Regia avvocatura di Stato;

c) professori di diritto delle Regie università;

d) liberi professionisti esercenti la professione di avvocato ovvero di procuratore (i quali abbiano, in quest'ultimo caso, conseguita la laurea in giurisprudenza), con un minimo di esercizio professionale, rispettivamente, di 10 e 12 anni. I liberi professionisti non possono essere assegnati a uffici giudiziari militari aventi giurisdizione sui comuni ove essi hanno esercitato la loro professione nell'ultimo biennio.

Per l'assegnazione degli ufficiali di cui al comma precedente, ai Tribunali militari marittimi si provvede con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.

Del servizio prestato presso gli Uffici giudiziari militari in applicazione del presente decreto, sarà tenuto conto ai fini dell'ammissione nei ruoli di cui al R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

Art. 2.

Per il periodo, nei modi e con gli effetti stabiliti dall'articolo precedente, le funzioni di cancelliere giudiziario militare possono essere affidate ad ufficiali inferiori delle categorie in congedo del Regio esercito e preferibilmente a quelli che appartengono o abbiano appartenuto al personale delle cancellerie giudiziarie militari e a quelli che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie giudiziarie ordinarie.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1937 - *Anno* XV
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2335.
Varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, concernente il riordinamento del servizio geologico e l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Ufficio stesso;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, contenente norme speciali per l'applicazione dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 237, riguardante l'ordinamento del Corpo Reale delle miniere;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 134, del personale del Corpo Reale delle miniere e del Regio ufficio geologico, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A, B, C, D,* allegate al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

Le assunzioni ai posti di grado iniziale dei ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere si effettuano con l'osservanza delle norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e con le modalità che verranno stabilite con i bandi di concorso.

Art. 3.

Ai concorsi pubblici per esami per ingegneri allievi e geologi allievi sono ammessi i giovani muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno.

Quando il numero dei concorrenti muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria sia superiore almeno al triplo di quello dei posti messi a concorso, è data facoltà al Ministro per le corporazioni di escludere, con suo provvedimento, dal partecipare al concorso, i concorrenti non muniti del predetto diploma di laurea.

In relazione alle esigenze del servizio geologico, per l'assunzione di personale specializzato in paleontologia o in geofisica, il Ministero delle corporazioni può bandire concorsi pubblici per esami a posti di geologo allievo, riservati rispettivamente a laureati in scienze naturali o geologiche, o in fisica.

Le assunzioni al grado iniziale dei chimici sono effettuate mediante pubblico concorso per titoli e per esami, a cui possono prendere parte i laureati in chimica delle Regie università o Istituti equiparati del Regno, i quali abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio come assistenti universitari od abbiano ottenuto la libera docenza in chimica, e i laureati in chimica che abbiano prestato servizio per almeno due anni in laboratori chimici dello Stato o di Enti parastatali.

È fatto, comunque, salvo il disposto dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

I posti del grado iniziale del gruppo *B,* di cui alle tabelle *A* e *B* sono conferiti:

a) per i posti di aiutante aggiunto, mediante pubblico concorso per esami, fra i licenziati dei Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico,

elettricista, e sezione per i geometri) e coloro che siano in possesso del diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento;

b) per i posti di disegnatore aggiunto, mediante pubblico concorso per esami fra i licenziati dai Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario e sezione per geometra), dai Regi licei artistici o scuole corrispondenti del vecchio ordinamento e coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno;

c) per i posti di coadiutore aggiunto, mediante pubblico concorso per esami fra i licenziati dai Regi istituti tecnici (Sezione commerciale) e dai Regi licei classici e scientifici.

Nel bando di concorso sarà, di volta in volta, stabilito, in relazione alle esigenze del servizio, quale dei titoli sia prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso.

I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo conseguiranno la nomina al grado iniziale dopo avere prestato il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Le promozioni nei ruoli del personale di cui al presente decreto sono conferiti con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti per gli avanzamenti del personale delle Amministrazioni dello Stato, contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 6.

Al grado di ingegnere e al grado di geologo sono promossi, a misura che vi siano posti disponibili e qualunque sia l'anzianità di grado, gli ingegneri allievi e i geologi allievi che abbiano ottemperato a quanto è previsto nell'art. 6 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 511.

Secondo che gli ingegneri allievi o i geologi allievi siano muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze naturali, geologiche, o fisiche, ovvero siano muniti di altro diploma di laurea ammesso quale titolo per le assunzioni nei posti iniziali dei ruoli tecnici superiori (gruppo *A*), il corso di perfezionamento di cui all'art. 6 del Regio decreto sopracitato è limitato ad un anno o portato a tre.

I viaggi annuali di istruzione previsti nel predetto art. 6 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, sono soppressi.

Resta fermo, in quanto applicabile, il secondo comma dell'art. 32 del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143.

Le promozioni che per effetto dell'applicazione dei comma primo e secondo del presente articolo non abbiano luogo secondo l'ordine di anzianità di ruolo, sono conferite con riserva di anzianità.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni, è costituito come appresso:

a) dal direttore generale dell'industria;

b) dal direttore generale capo del personale del Ministero;

c) da un ispettore superiore del servizio minerario;

d) dal direttore dell'Ufficio geologico;

e) dall'ispettore generale di cui all'art. 8;

f) dal direttore capo della Divisione amministrativa delle miniere.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 8.

Per provvedere all'esplicazione dei compiti ispettivi minerari, viene aumentato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, un posto di ispettore generale nel ruolo centrale della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni e, contemporaneamente, viene ridotto di un posto l'organico del grado sesto del ruolo medesimo.

Il suindicato posto di grado quinto, come sopra disponibile, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale del Ministero, a funzionari del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, i quali, oltre ad avere compiuto il prescritto periodo triennale di anzianità di grado, abbiano speciale competenza in materia mineraria.

Art. 9.

Per la prima attuazione del presente decreto, da effettuarsi entro due anni dalla sua pubblicazione, il Ministero delle corporazioni è autorizzato a mettere a concorso per esami, a norma delle vigenti disposizioni, i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei gruppi *A* e *B*, tenuto conto anche delle vacanze eventualmente esistenti nei gradi superiori, salva l'applicazione del successivo art. 10.

I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno, come sopra, disponibili nel grado iniziale del gruppo *C*, saranno conferiti:

a) per non oltre un terzo, con le norme di cui al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, agli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino l'opera loro almeno dal 31 dicembre 1928, presso gli Uffici minerari o l'Ufficio geologico;

b) per non oltre la metà dei rimanenti posti, mediante concorso per esami riservato, senza limite di età e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale delle miniere, al personale non di ruolo, a contratto, incaricato, giornaliero o comunque denominato che alla data del presente decreto esplichi, da almeno quattro anni, presso l'Amministrazione dello Stato, mansioni proprie del gruppo stesso.

I rimanenti posti saranno assegnati, mediante pubblico concorso, a norma delle vigenti disposizioni.

I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno, come sopra, disponibili nel grado iniziale del personale subalterno, saranno conferiti per non oltre un terzo mediante concorso riservato agli impiegati che in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino servizio almeno dal 1° gennaio 1930, presso gli Uffici minerari o l'Ufficio geologico, anche se pagati dagli Uffici stessi.

I rimanenti posti saranno invece conferiti mediante concorso riservato al personale straordinario, cottimista, giornaliero o comunque denominato, che presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato.

Per i concorrenti suindicati ai posti del personale subalterno si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 10.

I posti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino disponibili dopo effettuate le promozioni per la prima attuazione del decreto medesimo — nei gradi 7° e 9° dei ruoli organici dei personali tecnici del gruppo *A* del Corpo Reale delle miniere, potranno essere conferiti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante pubblico concorso per titoli, a persone estranee al Corpo Reale delle miniere, in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria, civile o industriale, o di fisica o

chimica, conseguita in una Regia università o scuola equiparata del Regno, le quali comprovino di avere, alla data del bando di concorso, esercitato la professione per non meno di otto anni per il grado 7°, e per non meno di quattro anni per il grado 9°, e dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche o per avere impartito insegnamento a titolo privato o pubblico, in scuola di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica mineraria e metallurgica e nella chimica industriale e merceologica.

Nel decreto Ministeriale, che bandisce il concorso per detti posti, verranno determinate le norme per la valutazione dei titoli, per la graduazione dei concorrenti e per la composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 11.

Il personale del gruppo *C* e quello subalterno appartenente ai ruoli del Reale Corpo delle miniere e del Regio ufficio geologico, verrà inquadrato, con l'attuale grado, nei ruoli di cui all'unita tabella *D*, secondo l'anzianità di servizio nel grado medesimo.

Art. 12.

Il personale proveniente dall'ex regime austro-ungarico, assimilato a quello tecnico e d'ordine dei ruoli del Reale Corpo delle miniere, sarà collocato in soprannumero nei rispettivi gruppi e gradi dei ruoli ordinari di cui alle tabelle *A* e *D* annesse al presente decreto, intercalandosi col personale regnicolo in base alla rispettiva anzianità di grado e sarà riassorbito — andando ad occupare posti di ruolo — allorchè conseguirà l'avanzamento al grado superiore.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 97. — MANCINI.

Ruoli organici del Corpo Reale delle miniere.

TABELLA *A*.

RUOLO DEL SERVIZIO MINERARIO

Gruppo A.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
5°	Ispettori superiori	2
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	6
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	9
8°	Ingegneri principali	11
9°	Ingegneri	13
10°	Ingegneri allievi	3
		44

Gruppo B.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
8°	Aiutanti capi e coadiutori capi	7
9°	Primi aiutanti e primi coadiutori	13
10°	Aiutanti e coadiutori	14
11°	Aiutanti aggiunti e coadiutori aggiunti	
		34

TABELLA *B*.

RUOLO DELL'UFFICIO GEOLOGICO.

Gruppo A.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
5°	Direttore	1
6°	Geologi superiori	2
7°	Geologi capi	3
8°	Geologi principali	4
9°	Geologi	2
10°	Geologi allievi	1
		13

Gruppo B.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
8°	Disegnatori principali e Coadiutori principali	1
9°	Primi disegnatori e Primi coadiutori	2
10° 11°	Disegnatori e coadiutori Disegnatori aggiunti e Coadiutori aggiunti	3
		6

TABELLA *C*.

RUOLO DEL LABORATORIO CHIMICO

Gruppo A.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
6°	Direttore	1
7°	Chimico capo	1
8°	Chimici principali	2
9°	Chimico	1
		5

TABELLA *D*.

RUOLO D'ORDINE

Gruppo C.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	5
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	3
		30

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO

Qualifiche	Numero dei posti
Uscieri capi	5
Uscieri	10
Inservienti	3
	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni:* LANTINI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 26.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 3.300.000 per la sistemazione del molo S. Cataldo nel porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1212, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 3.300.000 per la sistemazione del molo S. Cataldo nel porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV.

Istituzione e regificazione di alcune scuole secondarie di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, numero 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduti i Nostri decreti 23 dicembre 1911; 30 giugno 1911; 25 settembre 1913; 21 ottobre 1917; 10 settembre 1922; 30 settembre 1920; 30 settembre 1922; 30 settembre 1922; 28 settembre 1916; 27 settembre 1914; 29 settembre 1918; 19 settembre 1919; 18 settembre 1919; 10 agosto 1927; 21 settembre 1919; 6 aprile 1900; 20 settembre 1922; 29 settembre 1916; 26 marzo 1922, coi quali venivano pareggiate, rispettivamente, le Scuole complementari di Bozzolo, Castellammare di Stabia, Castelvetrano, Chiusi, Ciriè, Cologna Veneta, Isola della Scala, Martina Franca, Mola di Bari, Ostiglia, Palestrina, Piove di Sacco, Pirano, Porto Maggiore, Romagnano Sesia, Terracina, Terlizzi, Vignola;

Veduti i decreti Luogotenenziali 24 settembre 1918 e 26 luglio 1917, coi quali venivano pareggiate, rispettivamente, le Scuole complementari di Ovada, e di Romano di Lombardia;

Veduti i decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 luglio 1886; 23 novembre 1910; 18 marzo 1864; 30 settembre 1920; 30 giugno 1911; 30 giugno 1911; 10 novembre 1924; 18 ottobre 1880; 5 dicembre 1927; 20 luglio 1912; 28 gennaio 1868; 19 febbraio 1908; 23 aprile 1906; 16 febbraio 1926, coi quali venivano pareggiate, rispettivamente, le Scuole complementari di Busto Arsizio, Conversano, Desenzano sul Garda, Frattamaggiore, Galatina, Larino, Legnano, Poggio Mirteto, Polesella, Rapallo, Reggio Calabria, Santhià, S. Elpidio al Mare, Spilimbergo;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, sono istituite tre Regie scuole secondarie di avviamento professionale, di cui una a tipo industriale nella sede di Gubbio e due a tipo commerciale nelle sedi di Cassino e Russi.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, le Scuole secondarie di avviamento professionale già pareggiate di Bozzolo, Busto Arsizio, Castellammare di Stabia, Castelvetrano, Ciriè, Conversano, Desenzano sul Garda, Frattamaggiore, Galatina, Martina Franca, Mola di Bari, Ostiglia, Ovada, Palestrina, Piove di Sacco, Pirano, Poggio Mirteto, Portomaggiore, Rapallo, Reggio Calabria, Romagnano Sesia, Romano di Lombardia, Santhià, S. Elpidio al Mare, Spilimbergo, Terlizzi, Terracina e Vignola, sono convertite in Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale; quelle di Cologna Veneta, Isola della Scala e Larino in Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario e quelle di Chiusi, Legnano e Polesella in Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

Art. 3.

I posti di organico per ciascuna delle Scuole di cui ai precedenti articoli sono determinati con la tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per la definitiva sistemazione giuridica ed economica del personale delle Scuole, di cui all'art. 2, saranno applicate le norme regolamentari da emanarsi in conformità dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Art. 4.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le scuole elencate nei precedenti articoli 1 e 2, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio delle scuole stesse fanno carico ai rispettivi Comuni a norma dell'art. 91, lettera *f*) del R. decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV. Registro 1 Educazione nazionale, foglio 89.

TABELLA

SEDE	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE									
		Direttore	Insegnanti						Istruttori pratici		
			italiano	matematica	computisteria	tecnologia	agricoltura	economia domestica	industriali maschili	industriali femminili	agrari
Bozzolo	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Busto Arsizio	comm. e ind.	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Cassino	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Castellammare di Stabia	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Castelvetrano	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Chiusi	industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
Ciriè	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Cologna Veneta	agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1
Conversano	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Desenzano sul Garda	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Frattamaggiore	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Galatina	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Gubbio	industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
Isola della Scala	agrario	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1
Larino	id.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1
Legnano	industriale	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—
Martina Franca	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Mola di Bari	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Ostiglia	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Ovada	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Palestrina	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Piove di Sacco	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Pirano	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Poggio Mirteto	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Polesella	industriale	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—
Porto Maggiore	commerciale	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Rapallo	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Reggio Calabria	id.	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Romagnano Sesia	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Romano di Lombardia	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Russi	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Santhià	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Sant'Elpidio a Mare	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Spilimbergo	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Terlizzi	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Terracina	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Vignola	id.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
		37	40	38	30	4	3	1	4	1	3

Nota. — La istituzione dei posti di scienze applicate, agricoltura e industrie agrarie, zootecnia e contabilità agraria, disegno di computisteria, ragioneria e pratica commerciale, in conformità di quanto è disposto con l'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, si intende subordinata alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(262)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1937-XV.
Costituzione delle deputazioni di borsa per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa, per l'anno 1937, sono così costituite:

BORSA DI ROMA.

Deputati effettivi:

Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;
Pattoni comm. avv. Amedeo, per l'Istituto di emissione;
Cauli comm. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Bocchini comm. Alfredo, Ferretti on. gr. uff. Giacomo, Natali comm. Tito, Recanati comm. Ugo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;
Ravasini gr. uff. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;
Ajo avv. Gastone, Bompard cav. dott. Paolo, Zanni commendatore Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI MILANO.

Deputati effettivi:

Massone rag. Tito, delegato governativo;
Sforza comm. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Moretti gr. uff. Alberto, per la Stanza di compensazione;
Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Crivelli comm. rag. Primo, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Forti Francesco, delegato governativo;
Paroli comm. Ludovico, per l'Istituto di emissione;
Aletti comm. dott. Arturo, Antonioli cav. uff. Ilio, Pozzi comm. Pietro Giuseppe, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI GENOVA.

Deputati effettivi:

Battilana cav. dott. Enrico, delegato governativo;
Bernasconi comm. rag. Luigi, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Cerutti gr. uff. Giuseppe, Graziani comm. Giuseppe, Migliorisi cav. dott. Filippo, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Mittiga cav. uff. rag. Alfredo, delegato governativo;
Balduino comm. dott. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Dallorso gr. uff. Nicola, Lovàto comm. dott. Domenico, Ramella comm. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TORINO.

Deputati effettivi:

Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;
Mioni comm. Mario, per l'Istituto di emissione;
Duprè ing. Filippo, per la Stanza di compensazione;
Ceriana cav. Amedeo, Savarino Corti dott. cav. uff. Eugenio, Pellegrini cav. Fernardo, Ramella avv. comm. Umberto, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Sclopis cav. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;
Bonomini cav. dott. Emilio, Rossi di Montelera comm. dottor Metello, Viganò Dario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI NAPOLI.

Deputati effettivi:

De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;
Pedace comm. rag. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;
Forti rag. Italo, per la Stanza di compensazione;
Carelli gr. uff. prof. rag. Umberto, Cosenza comm. ingegnere Angelo, D'Errico Silvestro, Iandoli gr. uff. prof. Raffaele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;
De Leo comm. avv. Giovanni, Ortiz comm. dott. Clodomiro, Starace comm. Francesco Saverio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI FIRENZE.

Deputati effettivi:

Tognacci cav. uff. Giuseppe, delegato governativo;
Trevisan comm. avv. Tiziano, per l'Istituto di emissione;
Fecci comm. Umberto, Floridia comm. dott. Giuseppe, Morante cav. uff. Romeo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;
Carpi comm. dott. Francesco, Rizzini comm. dott. Luigi, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TRIESTE.

Deputati effettivi:

De Frigessi gr. uff. dott. Arnoldo, delegato governativo;
Zago comm. dott. Michelangelo, per l'Istituto di emissione;
Piccione cav. gr. cr. gen. Luigi, per la Stanza di compensazione;
Economo bar. Demetrio, Gattegno cav. uff. Benvenisto D., Morpurgo Menotti, Nova Mario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Chirico comm. Gustavo, delegato governativo;
Seppilli cav. uff. Giacomo, per l'Istituto di emissione;
De Scalzi Giovanni Battista, Tonello cav. Antonio, Klein Isacco, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI VENEZIA.

Deputati effettivi:

Loy comm. dott. Bonifacio, delegato governativo;
Paini cav. uff. rag. Marco, per l'Istituto di emissione;
Berton cav. dott. Agostino, Bolchini avv. cav. Alando, Fracca comm. rag. Aurelio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Garioni gr. uff. prof. dott. Antonio, per l'Istituto di emissione;
Bellinato cav. Eugenio, Rossi cav. dott. Giovanni, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI BOLOGNA.

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Marchiori comm. Tullo, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. rag. Arminio, Masetti on. gr. uff. Enrico, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Belvederi cav. rag. Emanuele, Piretti cav. dott. Edmondo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno pure parte della Deputazione della rispettiva Borsa, quali membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

(299) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Società cooperativa « Unione Agricola Cattolica » di Aradeo (Lecce).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 10 dicembre 1936-XV, n. 11683, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 5 dicembre 1936-XV, ha deciso di applicare alla Società cooperativa « Unione Agricola Cattolica » di Aradeo (Lecce) una penalità di lire 500 per infrazioni al cartello bancario;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Società cooperativa « Unione Agricola Cattolica » di Aradeo (Lecce) è inflitta a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, una pena pecuniaria di lire 500 (lire cinquecento) per infrazioni, al cartello bancario.

L'Intendenza di finanza di Lecce provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

(253) *Il Ministro*: DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di bonifica agraria « Prima Porta » (Roma).

Con R. decreto 7 gennaio 1937-XV è stato soppresso il Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona di Prima Porta in Agro Romano, costituito con R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1838.

(263)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Media dei cambi e dei titoli

del 29 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,10
Francia (Franco)	88,55
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,1565
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6785
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,05
Svezia (Corona)	4,80
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,15
Id. 3,50 % (1902)	71,30
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,45
Rendita 5 % (1935)	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,775
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,125
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di matrice di certificato provvisorio del Prestito nazionale Rendita 5 % (1935).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

Si rende noto che è stata smarrita la matrice del certificato provvisorio del Prestito nazionale Rendita 5 % (1935) n. 402512 di L. 50 di annua rendita e che chiunque ne sia in possesso deve presentarla al Ministero delle finanze, Direzione generale del Debito pubblico o a qualsiasi Sezione di Regia tesoreria della provincia, avvertendo, che detta matrice è priva di qualsiasi valore, e che trascorso un mese dalla prima pubblicazione sarà consegnato il certificato definitivo.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV.

(66) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

77° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1935, registro n. 1 Corporazioni, foglio 100, con il quale al marchese Angelo Chigi Zondadari, domiciliato in Siena, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Bagno Vignoni », site in territorio del comune di S. Quirico d'Orcia, provincia di Siena. Estensione ettari 17.25.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 247, con il quale alla Società Idroelettrica Alto Modenese, con sede in Fiumalbo, è concessa, per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati siti in località denominata « Barigazzo » del territorio del comune di Lama Mocogno, provincia di Modena, per destinare i gas estratti ad uso di carburante nell'autotrazione. Estensione ettari 143.21.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 236, con il quale alla Società a garanzia limitata « Antica Fonte Rabbi », con sede in Rabbi, è trasferita e intestata la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fonte Antica », sita in territorio del comune di Rabbi, provincia di Trento.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 235, con il quale alla S. A. Stabilimento Minerario del Siele, con sede in Livorno, è trasferita la concessione della facoltà di estrarre e trattare le sabbie cinabrifere esistenti nell'alveo del torrente Siele, in territorio dei comuni di Castellazzara e Piancastagnaio, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 253, con il quale alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di piombo, argento, zinco, nichelio, molibdeno, cobalto, tungsteno e stagno siti in località denominata « Riu Planu is Castangias », in territorio del comune di Gonnosfanadiga, provincia di Cagliari. Estensione ettari 428.13.24.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 264, con il quale alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è trasferita la concessione della miniera di antracite denominata « Bosco della Goletta », sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 263, con il quale alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è trasferita la concessione della miniera di antracite denominata « Cretaz Villaret », sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio 262, con il quale alla S. A. Nazionale Cogne, con sede in Torino, è trasferita e intestata la concessione della miniera di antracite denominata « Preylet », sita in territorio del comune di La Thuile, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1936, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 265, con il quale alla S. A. Funtana Raminosa, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di rame, argento, piombo, e zinco denominata « Funtana Raminosa », sita in territorio dei comuni di Gadoni e Seulo, provincia di Nuoro.

(266)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima « Banco Italiano di Sicurtà » di Genova.

Dal bilancio finale di liquidazione della Società anonima « Banco Italiano di Sicurtà », con sede in Genova, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, parte II, dell'11 febbraio 1932, fasc. 6, pag. 26, si rileva che la società stessa ha estinto ogni impegno derivante da operazioni assicurative e liquidato ogni suo debito verso gli assicurati creditori.

Ai fini dello svincolo totale della cauzione, chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(119)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.